



Corte di Appello di Ancona

I Presidenti della Prima e della Seconda Sezione Civile ,

Attesa la necessità di evitare assembramenti durante le udienze a far data dal **3.11.2020** fino al **31.12.2020**;

Visto il Dl 137 del 2020 e l'art. 221 Dl 3 del 2020 come modificato dalla legge 77 del 2020;

Dispongono

1. La trattazione telematica deve considerarsi la modalità ordinaria della gestione delle udienze nel periodo dal 3.11.2020 al 31.12.2020, con riferimento a tutte le tipologie di cause : contenzioso ordinario, camerale e sottoposte a qualsiasi rito.
2. Le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dalle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole *istanze* e *conclusioni* da inviare entro le ore 12,00 del giorno precedente l'udienza.
 - 2.1. Nelle note scritte non possono essere inserite allegazioni difensive diverse dalle mere conclusioni, a pena di inutilizzabilità.
3. Entro il medesimo termine le parti possono presentare, sempre in via telematica, istanza congiunta e motivata, di trattazione orale. In tal caso, l'udienza sarà trattata in presenza, previo rinvio a data da comunicarsi a cura della cancelleria, in data successiva al 31.12.2020.
4. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, né istanza congiunta di trattazione orale, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.
5. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre, ai sensi dell'art. 221 Dl 34 del 2020 che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

6. Per le sole controversie sotto indicate:

- cause in materia di separazione e divorzio;
- cause soggette al rito lavoro;
- cause soggette al rito ex art. 702 bis cpc;

è concesso al ricorrente un termine di cinque giorni dalla data di udienza per replicare alla costituzione della controparte ed ad entrambe le parti un termine di ulteriori cinque giorni per deduzioni.

7. Le udienze che richiedono la presenza di soggetti diversi dalle parti, ad eccezione di quelle fissate per giuramento CtU - da espletarsi secondo le modalità previste dall'art.221, comma 8, Dl 34 del 2020 - verranno trattate in data successiva al 31.12.2020, previo rinvio a data da comunicarsi a cura della cancelleria.

Ancona 29.10.2020

I Presidenti della Prima e della Seconda Sezione Civile

Dott. Gianmichele Marcelli

Dott. Guido Federico

